MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

Regione Calabria

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

E

LA REGIONE CALABRIA

VISTO il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, recante integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili a norma dell'art. 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare:

l'art. 2, comma 1, relativo alla definizione dei soggetti destinatari delle disposizioni di cui al decreto legislativo medesimo;

l'art. 4, comma 2, che pone a carico degli enti attuatori il 50% dell'assegno relativo alla prestazione di attività socialmente utili;

VISTO l'art. 78 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed in particolare:

il comma 2, lettera a) secondo periodo, che prevede il rinnovo annuale delle convenzioni a condizione che vengano definiti, anche in base ai risultati raggiunti, gli obiettivi di stabilizzazione del bacino regionale dei lavoratori socialmente utili;

il comma 2, lettera b), che prevede che vengano assicurate alle Regioni le risorse finanziarie necessarie ad assicurare a tutti i soggetti non stabilizzati anche la copertura della quota di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2000, pari al 50% dell'assegno per prestazioni di attività socialmente utili e dell'intero ammontare dell'assegno al nucleo familiare che le Regioni si impegnano a versare all'INPS;

il comma 3, per il quale ai fini del rinnovo delle convenzioni di cui al comma 2, lettera a), saranno previste a partire dall'anno 2002 apposite risorse a tale scopo preordinate nell'ambito del Fondo per l'Occupazione;

VISTO l'art. 18, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce il Fondo Sociale per Occupazione e Formazione nello stato di previsione del Ministero del Lavoro disponendo che vi affluiscano, tra le altre, le risorse del suddetto Fondo per l'Occupazione;

VISTO l'art. 36, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'art. 17, comma 26, lett. c), del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 (convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102) il quale prevede che le amministrazioni pubbliche "comunicano anche le informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili" nell'ambito del rapporto informativo annuale relativo alle tipologie di lavoro flessibile utilizzate, da trasmettere ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica;

VISTO l'art. 1, comma 207, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) nella parte in cui prevede che le risorse impegnate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono destinate, per l'anno 2014, nella misura di 50 milioni di euro, agli enti pubblici della Regione Calabria quali incentivi alla stabilizzazione, con contratto di lavoro a tempo determinato, tra l'altro, dei lavoratori impegnati in attività socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 e che tali assunzioni possano essere effettuate in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, all'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell'8 ottobre 2014 – registrato dalla Corte dei Conti il 6 novembre 2014, foglio n. 5021 - recante i criteri e le modalità di assegnazione degli incentivi per l'assunzione a tempo determinato, tra gli altri, dei lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, ai sensi della norma richiamata al precedente capoverso, nonché il decreto del direttore generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione del 17 dicembre 2014 – registrato dalla Corte dei Conti il 23 dicembre 2014, foglio n. 5656 – recante l'approvazione della graduatoria degli enti pubblici della Regione Calabria ammessi a tale finanziamento;

VISTO l'articolo 1, comma 163 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 che autorizza la spesa di € 50.000.000,00 per l'anno 2017, a titolo di compartecipazione dello Stato, per consentire il completamento delle procedure di cui all'articolo 1, comma 207, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) e prevede che la Regione Calabria disponga con legge regionale la copertura finanziaria, a carico del proprio bilancio, degli ulteriori oneri necessari per l'attuazione delle suddette procedure ed assicuri, inoltre, la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica;

VISTA la nota PEC INPS 0005.02/01/2017.0000024, come rettificata con la nota PEC INPS 0005.13/01/2017.0000418, in cui, per l'annualità 2017, si indica in € 580,14 pro-capite l'importo dell'assegno mensile spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili (ASU), in € 620 pro-capite la media annuale della spesa per gli assegni al nucleo familiare (ANF) ed in € 56,11 pro-capite il costo annuale di gestione sostenuto dal medesimo Istituto per la corresponsione dei predetti assegni;

VISTA la nota n. 237762 del 18 luglio 2017 con la quale la Regione Calabria ha comunicato gli esiti di una prima ricognizione dei posti vacanti nelle dotazioni organiche degli enti pubblici del proprio territorio;

VISTA la nota prot. n. 246116 del 26 luglio 2017 con la quale la Regione Calabria ha comunicato, tra l'altro, di aver disposto la copertura finanziaria degli interventi relativi alle assunzioni effettuate dagli enti pubblici - ai sensi dell'articolo 1, comma 163 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 - con la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 31 e con la legge regionale 28 dicembre 2016, n. 32 ed ha, inoltre, confermato che gli stessi interventi sono compatibili con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica;

VISTA la nota prot. n. 6703 del 28 luglio 2017 con la quale Anpal Servizi Spa ha comunicato i dati relativi al bacino dei lavoratori socialmente utili ex articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 di pertinenza della Regione Calabria nell'annualità 2017 conta complessivamente 2.395 unità di cui 2.375 sospesi dalle attività socialmente utili per assunzione a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 163 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e n. 20 non interessati dalle suddette procedure;

VISTO il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 1° agosto 2017 che ha delegato il Sottosegretario di Stato On. Franca Biondelli alla sottoscrizione del presente atto;

RITENUTO inoltre di dover provvedere, nel 2017, con risorse regionali anche alla copertura degli assegni (ASU – ANF) ai lavoratori socialmente utili assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 163 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 fino alla decorrenza economica dei rispettivi rapporto di lavoro e di quelli spettanti ai medesimi lavoratori che, per cause ad essi non imputabili, sono rimasti nel bacino di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 o vi sono rientrati nel corso dell'anno;

CONSIDERATA la necessità di provvedere nell'annualità 2017, con le risorse del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione, a sostenere i processi di stabilizzazione e/o di fuoriuscita dal relativo bacino anche dei n. 20 lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 suindicati, che non sono stati interessati dalle procedure di assunzione a tempo determinato e di assicurare agli stessi, nelle more, il pagamento dell'assegno per attività socialmente utili (ASU) e dell'assegno al nucleo familiare (ANF),

CONVENGONO

ART. 1

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.

ART. 2

Sono assegnate alla Regione Calabria risorse finanziarie pari a Euro 152.755,80 (centocinquantaduemilasettecentocinquantacinque/80).

Tali risorse saranno utilizzate per assicurare, nell'annualità 2017, la copertura dell'assegno per attività socialmente utili (ASU) e dell'assegno al nucleo familiare (ANF) ai n. 20 lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 a carico del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione, non interessati dalle procedure di assunzione a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 163 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Le eventuali risorse residue - in coerenza con la legislazione regionale, nazionale e comunitaria in materia – saranno utilizzate per agevolare i processi di stabilizzazione e di fuoriuscita dal bacino dei medesimi soggetti, anche incentivando la loro assunzione con contributi a valere su risorse proprie della Regione Calabria.

ART. 3

Le risorse finanziarie di cui all'art. 2 saranno impegnate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a favore dell'INPS e della Regione Calabria.

Esse comprendono la spesa per gli assegni per attività socialmente utili e per gli assegni al nucleo familiare, eventualmente anticipati dall'INPS ed inoltre, includono i costi di gestione per la

corresponsione, da parte dello stesso Istituto, delle suddette prestazioni a favore dei lavoratori socialmente utili indicati all'articolo 2.

Dette risorse saranno trasferite all'INPS per l'erogazione dell'assegno per attività socialmente utili e dell'assegno al nucleo familiare ai lavoratori socialmente utili indicati all'articolo 2, previa stipula di apposita convenzione con la Regione Calabria.

Le eventuali risorse residue, non impiegate per gli assegni per attività socialmente utili e per gli assegni al nucleo familiare, saranno trasferite alla Regione Calabria - quali accreditamento di fondi statali vincolati alle finalità della presente convenzione sul conto corrente intestato alla Regione medesima istituito presso la Tesoreria centrale dello Stato - sulla base di motivata domanda e previo riscontro dell'importo con i dati forniti dall'INPS.

ART. 4

Le parti convengono che, nel 2017, saranno a carico della Regione Calabria, gli assegni (ASU – ANF) ai lavoratori socialmente utili assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 163 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 fino alla decorrenza economica dei rispettivi rapporto di lavoro e quelli spettanti ai medesimi lavoratori che, per cause ad essi non imputabili, sono rimasti nel bacino di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 o vi sono rientrati nel corso dell'anno.

ART. 5

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali affida ad Anpal Servizi Spa, l'attività di monitoraggio del bacino regionale dei lavoratori socialmente utili, anche al fine di seguire l'andamento della spesa delle azioni di svuotamento del bacino medesimo realizzate dalla Regione Calabria a valere sul Fondo Sociale per Occupazione e Formazione.

A tal fine Anpal Servizi Spa utilizza un Sistema, basato su tecnologia Internet, per la gestione dei dati e l'inserimento delle informazioni concernenti i lavoratori utilizzati nelle attività socialmente utili presso i singoli enti attuatori (elenco nominativo, codice fiscale, etc. dei soggetti aventi titolo all'assegno per prestazioni di attività socialmente utili e relative variazioni mensili).

La Regione Calabria si impegna a far sottoscrivere nelle proprie convenzioni con gli Enti attuatori, l'utilizzo, da parte di questi ultimi, del servizio di monitoraggio web e a mettere in atto le misure necessarie per il suo compimento, avvalendosi del supporto di Anpal Servizi Spa. Si impegna, altresì, a comunicare ad Anpal Servizi Spa l'elenco degli enti attuatori autorizzati alla prosecuzione di dette attività.

L'INPS utilizza le informazioni inserite nel suddetto Sistema per i pagamenti degli assegni ai lavoratori socialmente utili.

ART. 6

Ai fini del completo e definitivo svuotamento del bacino dei lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 a carico del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione, la Regione Calabria si impegna a valutare tutte le possibilità offerte dall'attuale legislazione, in sinergia con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, adottando il programma delle relative azioni.

In particolare, allo scopo di attuare la normativa vigente rivolta alla stabile occupazione dei suddetti lavoratori, la Regione medesima si impegna ad aggiornare, con appositi report almeno semestrali, le comunicazioni relative al numero dei posti vacanti nelle dotazioni organiche di tutti gli enti pubblici compresi nel proprio territorio, specialmente nelle qualifiche per l'accesso alle quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

Art. 7

In attuazione dell'articolo 36, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 17, comma 26, lett. c), del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 (convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102) la Regione Calabria si impegna a inserire nelle proprie convenzioni con gli enti utilizzatori apposita clausola che preveda per gli stessi enti l'obbligo di comunicare, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, le informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili, nell'ambito del rapporto informativo annuale relativo alle tipologie di lavoro flessibile utilizzate.

Letto, confermato, sottoscritto digitalmente

Per il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali
Il Sottosegretario di Stato delegato
On. Franca Biondelli

Per la Regione Calabria
L'Assessore alla scuola, lavoro, welfare e politiche giovanili
Federica Roccisano